

N. 5612/2019 R.Gen.Aff.Cont.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
- SEZIONE SECONDA CIVILE -
SECONDA UNITA' OPERATIVA

nella persona del giudice monocratico dott.ssa Francesca Iervolino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 5612/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 14 luglio 2020, con la concessione dei termini di cui all'art. 190, comma secondo c.p.c. (gg. 20+20), promossa

DA

DF Costruzioni S.r.l.s., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Lupone in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mercato S. Severino (SA), via Ten. F. Falco n. 20/1

-ATTRICE-

CONTRO

E.I.T.E.L. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Gianfranco Mobilio e dall'Avv. Valerio Viviani in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Salerno, via F. Cantarella n. 7

-CONVENUTA-





CONCLUSIONI RASSEGNALE DALLE PARTI

All'udienza del 14 luglio 2020 i difensori delle parti concludevano come da note depositate ex art. 83, comma 3, lett. h), del d.l. 17.3.2020 n. 18 (cfr. note di udienza in atti).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, DF Costruzioni S.r.l.s. conveniva in giudizio E.I.T.E.L. S.r.l., deducendo: che, con contratto in data 05.09.2017, parte attrice riceveva in subappalto dalla società convenuta l'esecuzione di parte dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Capaccio (al Foglio 44, p.lle nn. 190,193,195 e 783) di proprietà di Carducci Filomena, per un corrispettivo (a misura) di circa 200.000,00 euro; che le lavorazioni eseguite venivano contabilizzate e riportate nei computi metrici allegati per un ammontare complessivo di euro 221.975,00, cui andava applicato lo sconto del 35% previsto dagli accordi delle parti; che i lavori proseguivano regolarmente così come i rispettivi pagamenti dei singoli stati di avanzamento; che non veniva invece corrisposto il pagamento relativo all'ultimo stato di avanzamento, pari ad euro 6.490,07; che, inoltre, la società attrice era creditrice nei confronti della convenuta di ulteriori somme, per rimborso delle spese sostenute per noleggio del ponteggio e della Gru (per euro 3.780,00), per importi illegittimamente detratti in contabilità per spese di personale (per euro 13.995,34), per l'applicazione dello sconto previsto nella misura del 35% in luogo del 40% calcolato.

Chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 24.265,41, ovvero, in subordine, della somma non contestata di euro 6.490,07, nonché al risarcimento dei danni subiti per il ritardato pagamento; il tutto con vittoria delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Con comparsa tempestivamente depositata il 25.09.2019, si costituiva in giudizio la E.I.T.E.L. S.r.l., contestando la domanda.





In particolare, la convenuta eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia devoluta al Collegio Arbitrale in forza della clausola di cui all'art. 28 del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti.

Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda proposta da parte attrice e spiegava, a sua volta, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento della DF Costruzioni S.r.l.s. con conseguente condanna della stessa al pagamento della penale prevista oltre interessi moratori, nonché risarcimento dei danni.

Con ordinanza in data 15 aprile 2020, vista l'eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata a sentenza all'udienza del 14.07.2020, con la concessione dei termini di cui all'art. 190, comma II, c.p.c.

Ciò premesso e passando, quindi, alla disamina della *res controversa*, va premesso che la ditta convenuta ha eccepito il difetto di competenza dell'A.G.O. in favore del Collegio Arbitrale, per il mancato rispetto della clausola compromissoria (art. 28) di cui al contratto di subappalto in atti sottoscritto dalle parti in data 05.09.2017.

L'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario in favore degli arbitri è fondata e va accolta.

Dalle emergenze documentali in atti si evince che: la DF Costruzioni S.r.l.s. e la E.I.T.E.L. S.r.l. hanno concluso un contratto, in data 05.09.2017, (cfr. produzione parte attrice) denominato "Contratto di appalto" avente ad oggetto il subappalto di parte dei lavori di "manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Capaccio capoluogo, sull'area identificata in catasto al foglio di mappa n. 44 Particelle nn. 190,193,195 e 783; di proprietà della sig.ra Carducci Filomena"; l'art. 28 del contratto, denominato "Clausola compromissoria" prevede che "Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale





che avrà sede a Salerno, composto da tre arbitri uno designato da ciascuna parte delle parti ed il terzo da questi ultimi od in caso di disaccordo mediante sorteggio in una terna arbitrale designata dal presidente dell'Ordine degli ingegneri di Salerno; qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata A.R. l'arbitro (sarà) designato dal presidente dell'Ordine degli ingegneri di Salerno su istanza della parte più diligente.. nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria e per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Salerno (SA)”

Tale essendo il quadro emergente dalla documentazione in atti, va rammentato che secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, il giudice ordinario è competente anche in presenza di una clausola compromissoria, essendo riservata al convenuto la relativa eccezione. La questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene, infatti, al merito e non alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. L'eccezione di arbitrato rituale o irrituale deve quindi ritenersi assoggettata al regime processuale delle eccezioni di natura sostanziale, non può essere rilevata dal giudice di ufficio, ma dev'essere espressamente eccepita in sede di merito dalla parte.

Tanto premesso, rilevato che l'eccezione è stata tempestivamente proposta da parte convenuta con la comparsa di costituzione depositata in data 25.09.2019, si tratta di accertare la validità e la portata della clausola compromissoria invocata per verificarne l'applicabilità al caso che ci occupa.

La società attrice ha, infatti, eccepito la non applicabilità della clausola compromissoria inserita nel contratto in atti, in quanto “parte attrice ha





instato, senza ricevere alcun riscontro, controparte alla partecipazione ad un procedimento arbitrale” (cfr. verbale udienza del 12.11.2019). Parte attrice deduceva ancora di aver provveduto “ad inviare con pec del 29.04.2019 (che si allega) formale invito ad attivare l’iter per la formazione del collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 28 del contratto di appalto, e solo dopo aver riscontrato la mancata adesione alla suddetta volontà e, quindi, la rinuncia a voler procedere in tal senso, la Df Costruzioni si vedeva costretta – come previsto dall’ultimo comma del richiamato articolo – ad adire il Tribunale competente (cfr. verbale udienza del 25.02.2020).

Come noto, la clausola compromissoria è una clausola che permette la devoluzione a soggetti, in qualità di arbitri, delle possibili e/o eventuali controversie derivanti da un contratto nel quale è contenuta, con rinuncia alla giurisdizione statale.

Ebbene, in base all’articoli 28 del contratto indicato, sottoscritto dalle parti, si è appunto previsto che: *“Eventuali controversie che insorgessero nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale che avrà sede a Salerno..”*. Dal tenore letterale della clausola in esame si evince quindi chiaramente la volontà delle parti di devolvere ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione e esecuzione del contratto, *“ivi compreso i pagamenti”*, ad un collegio arbitrale. Tale volontà non risulta, peraltro, dubitabile neppure alla luce delle successive disposizioni contenute nella stessa clausola (*“.. (il Collegio Arbitrale) composto da tre arbitri uno designato da ciascuna parte delle parti ed il terzo da questi ultimi od in caso di disaccordo mediante sorteggio in una terna arbitrale designata dal presidente dell’Ordine degli ingegneri di Salerno; qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata A.R. l’arbitro (sarà) designato dal presidente dell’Ordine degli ingegneri di Salerno su istanza della parte più diligente.. nel caso in cui le parti di comune*





accordo ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria e per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Salerno (SA)”, trattandosi di previsioni volte unicamente a determinare le concrete modalità di proposizione della domanda e di nomina degli arbitri.

Per quanto riguarda invece l’asserita inoperatività della clausola compromissoria in esame, a seguito dell’inerzia della società convenuta a fronte dell’invito ad aderire alla clausola compromissoria, va evidenziato, in primo luogo, che non risulta documentata l’avvenuta consegna della comunicazione via pec in data 29.04.2019 (con la quale la DF Costruzioni S.r.l.s. avrebbe invitato la E.I.T.E.L. S.r.l. ad attivare l’iter per la formazione del collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 28 del contratto di appalto).

In ogni caso, rileva il Tribunale che, seppure parte attrice avesse sollecitato parte convenuta ad aderire alla clausola compromissoria senza ricevere alcun riscontro, tuttavia ciò non implicherebbe rinuncia alla procedura arbitrale, avendo le parti espressamente disciplinato tale evenienza all’art. 28 del contratto cit., laddove si legge: “..*qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata A.R. l’arbitro (sarà) designato dal presidente dell’Ordine degli ingegneri di Salerno su istanza della parte più diligente..*”.

Ritenuta quindi la validità ed operatività della clausola compromissoria in esame, deve poi concludersi che la stessa risulti anche pienamente applicabile al caso che ci occupa.

Secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione della clausola compromissoria, ove non risulti una espressa volontà contraria, deve ritenersi che tutte le controversie riferibili a pretese, che abbiano come “causa petendi” il contratto medesimo, della cui interpretazione, applicazione ed esecuzione si discuta, vanno ricomprese nell’ambito oggettivo della clausola compromissoria (in proposito





cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 08/02/2019, n.3795; v. anche Cassazione civile sez. II, 20/02/1997, n.1559; Cass. 14 aprile 1994 n. 3504). Al riguardo è intuitivo che la domanda di parte attrice trova causa, come chiaramente risulta dall'atto di citazione, proprio nei contratti di subappalto stipulato fra le parti per l'esecuzione dei lavori oggetto di causa. La controversia ha, infatti, ad oggetto la condanna al pagamento di somme dovute per l'esecuzione del citato contratto.

Tali essendo le risultanze di causa ed in presenza di una valida ed efficace clausola per arbitrato, in accoglimento della predetta eccezione pregiudiziale proposta dalla parte convenuta, deve essere dichiarata l'incompetenza del Giudice adito, in relazione alle domande proposte dalla società attrice nel presente giudizio nei confronti della E.I.T.E.L. S.r.l., per essere devoluta la cognizione della presente controversia ad arbitri.

Le spese di lite, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza, dovendosi ritenere a tal fine irrilevante l'adesione da ultimo manifestata da parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte.

La parte attrice, pertanto, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla convenuta E.I.T.E.L. S.r.l. le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM n. 37 dell'8.3.2018, in considerazione dell'attività effettivamente espletata (con esclusione della fase istruttoria ed applicazione dei valori minimi per la fase decisionale, in considerazione dell'unica questione trattata).

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZIONE SECONDA CIVILE -, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:





- dichiara l'incompetenza del Tribunale per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata da parte attrice nei confronti della E.I.T.E.L. S.r.l., devoluta a collegio arbitrale;
- condanna DF Costruzioni S.r.l.s., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della E.I.T.E.L. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.425,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Salerno, 28 settembre 2020

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Francesca Iervolino

L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. "firma digitale" [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209

